COMUNE DI LORETO APRUTINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 13/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, addì tredici, del mese di Aprile alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
STARINIERI GABRIELE	SI
MASCIOLI MARIA	SI
D'AMICO ROCCO	SI
ACCONCIAMESSA FEDERICO	SI
NICCOLO' MARIO	SI
DI FERMO GIANNI	SI
DI MARTILE ANTONELLA	SI
VALENTINI DANIELA	SI
CHIAPPINI LORENZO	SI
DELLE MONACHE ANTONIO	SI
SABLONE MORENO	SI
RASETTA CHIARA	SI
GIOVANETTI REMO	SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il VALENTINI DANIELA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

SENTITO l'Assessore al Commercio D.ssa DI MARTILE Antonella che relaziona sull'argomento;

Vista la L. R. 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di Commercio);

Considerato che il Consiglio Regionale Abruzzo, con L. R. n. 16 del 9 luglio 2020, con L. R. n. 1 del 14 gennaio 2020 e con L. R. N. 1 del 20 gennaio 2021, ha provveduto a modificare parzialmente il Titolo VII – Commercio su aree pubbliche - del Testo Unico in materia di Commercio (L. R. 31 luglio 2018, n. 23);

Tenuto conto che l'emergenza sanitaria in atto ha imposto, anche per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, particolari misure di sicurezza che hanno determinato la ricollocazione dei posteggi sul territorio del Comune di Loreto Aprutino, nel rispetto di quanto previsto dai vari DPCM per il contenimento della diffusione del Covid-19;

Ritenuto, inoltre, necessario rendere più facilmente fruibile, trasparente e chiaro il regolamento comunale in materia, in modo da poter fornire un valido strumento a supporto di tutti gli operatori del settore e di coloro che effettuano gli opportuni controlli;

Verificate l'attuale situazione e le problematiche esistenti;

RICHIAMATO il Regolamento per il Commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs n.114/1998 e alla L.R. 135/1999 e successive modificazioni ed integrazioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 07/08/2007;

Visto l'allegato schema di Regolamento per il commercio su aree pubbliche predisposto dal competente ufficio comunale, composto da n.32 articoli;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertato che sulla proposta di adozione del presente atto sono stati acquisiti i pareri di cui all' art. 49 – del citato D. L.gvo 18/08/2000, n° 267, come da allegato alla presente deliberazione,

Aperta la discussione ed udito l'intervento dei consiglieri, come da registrazione della seduta agli atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione espressa palesemente e proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 13

Voti favorevoli n. 9 - Voti contrari n. 0 - Astenuti n. 4 (consiglieri Delle Monache Antonio, Sablone Moreno, Rasetta Chiara, Giovanetti Remo) resi per alzata di mano

DELIBERA

1) Le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
2) di approvare il nuovo Regolamento per il commercio su aree pubbliche, composto da n.32 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3) di disporre che il presente Regolamento per il commercio su aree pubbliche entri in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune;

4) di abrogare, con l'entrata in vigore del presente Regolamento, il precedente Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con la deliberazione citata in premessa e tutte le altre disposizioni vigenti presso l'Ente che possano risultare in contrasto con le previsioni del nuovo Regolamento nonché di tutte le normative nazionali e regionali che regolano la materia in argomento.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione espressa palesemente, proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 13

Voti favorevoli n. 9 - Voti contrari n. 0 - Astenuti n. 4 (consiglieri Delle Monache Antonio, Sablone Moreno, Rasetta Chiara, Giovanetti Remo) resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **DONATELLI NADIA** in data **07/04/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Econimico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **RASETTA BARBARA** in data **08/04/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Presidente	Segretario Generale
VALENTINI DANIELA	Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 513

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **RASETTA BARBARA** attesta che in data 13/05/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

COMUNE DI LORETO APRUTINO
Provincia di Pescara

REGOLAMENTO
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.

Legge 24 novembre 1981, n. 689

L.R. 30 agosto 2016, n. 30 e s.m.i.

D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.

Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.

L.R. 22 dicembre 2010, n. 59 e s.m.i.

L.R. 31 luglio 2018, n. 23 aggiornata

I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	
Art. 2 – Tipologia dei mercati e delle fiere	
Art. 3 – Localizzazione dei mercati e delle fiere	
TITOLO II – NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CAPO I – POSTEGGI	
Art. 4 – Superficie dei posteggi	
Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione	
Art. 6 – Assegnazione dei posteggi	
Art. 7 – Rinnovo della concessione di posteggio	
Art. 8 - Subingresso	
Art. 9 – Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati	
Art. 10 – Graduatoria di spunta	
Art. 11 – Pianta organica degli operatori nel mercato	
Art. 12 - Assenze	
Art. 13 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio	
CAPO III – NORME RELATIVE ALLE FIERE	
Art. 14 – Rilascio autorizzazione	
Art. 15 – Altre norme concernenti le fiere	
CAPO IV – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI	
Art. 16 – Giornate e orario di svolgimento dei mercati	
Art. 17 – Modalità di utilizzo del posteggio	
Art. 18 – Modalità di vendita	
Art. 19 – Commercio itinerante	
Art. 20 – Commercio di generi alimentari e produttori agricoli	
Art. 21 – Norme igienico-sanitarie	
CAPO V – TASSE E CANONI DI CONCESSIONE	
Art. 22 – Canone patrimoniale "mercato"	
Art. 23 – Modalità di pagamento	
Art. 24 - Sanzioni	
Art. 25 – Mancato pagamento del Canone	
TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI	
Art. 26 – Ordinanze e provvedimenti del Sindaco	
Art. 27 – Spostamento del mercato o della fiera	
Art. 28 – Affidamento dei servizi	
Art. 29 – Forme di consultazione	
Art. 30 - Abrogazioni	
Art. 31 – Disposizioni finali	
Art. 32 – Entrata in vigore	

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sulle aree pubbliche e su quelle private, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo, delle quali il Comune di Loreto Aprutino abbia la disponibilità, .
2. Il presente Regolamento è redatto in base alle Leggi vigenti in materia e soprattutto nel rispetto della L.R. 31 luglio 2018, n. 23 e s.m.i. (dall'art.79 all'art.107 Titolo VII).

Art. 2 – Tipologia dei mercati e delle fiere

1. Nei mercati e nelle fiere possono essere trattati tutti i prodotti oggetto di commercio consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme di carattere igienico-sanitario.
2. L'esercizio dell'attività nell'ambito del mercato è disciplinato dalla L.R. n. 23/2018 e successive modificazioni o integrazioni, nonché dalle altre norme statali e regionali vigenti in materia e dal presente Regolamento.

Art. 3 – Localizzazione dei mercati e delle fiere

1. I mercati e le fiere si svolgono nelle aree stabilite dall'Amministrazione Comunale e di seguito specificate all'art. 16.
2. Durante lo svolgimento del mercato e/o della fiera è vietato il commercio itinerante nell'ambito della stessa area, nonché nel raggio di 500 metri dall'area mercatale e/o fieristica.

TITOLO II - NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

CAPO I - POSTEGGI

Art. 4 – Superficie dei posteggi

1. I posteggi hanno, di norma, una superficie di metri 8,00 per 4,00.
2. Le misure di cui al comma precedente potranno essere variate per esigenze di circolazione, di sicurezza pubblica e in base alla conformazione plano-altimetrica della zona di mercato.
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, verrà seguita la procedura di cui al successivo art. 6 .
4. Nel caso di posteggio avente misure inferiori a quanto stabilito al precedente comma 1 e assegnato anteriormente all'approvazione del presente Regolamento, il concessionario potrà chiedere l'assegnazione di un posteggio avente misure superiori, fino alla concorrenza della superficie di metri 8,00 per 4,00 , in altra area disponibile del mercato. In questo caso il Sindaco può, con motivata ordinanza,

procedere alla riassegnazione del posteggio rimasto libero, ovvero, in alternativa, procedere alla cancellazione del posteggio stesso mediante ripartizione della superficie rimasta libera tra i posteggi limitrofi.

Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle fiere e nei mercati disciplinati dal presente Regolamento, l'interessato produce domanda al Comune di Loreto Aprutino per il tramite dello sportello telematico SUAP- Associazione Comuni del comprensorio pescarese (www.suap.comuni.pe.it). La domanda deve contenere:
   a) le generalità del richiedente o, in caso di società di persone, la ragione sociale;
   b) l'indicazione del codice fiscale e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
   c) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;
   d) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 81 e seguenti della L.R. n. 23/2018 aggiornata e successive modificazioni o integrazioni.
2. Uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante subingresso.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile.
4. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggi sono rilasciate in conformità ai criteri di cui al successivo articolo 6.

Art. 6 – Assegnazione dei posteggi

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento i nuovi posteggi, per quanto possibile similari per dimensione e caratteristiche a quelli abbandonati, e compatibilmente con le caratteristiche e le dimensioni dell'area individuata, saranno assegnati dal Comune di Loreto Aprutino sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria costituita in base ai criteri previsti dalla legislazione regionale vigente al momento.
2. In seguito, in caso di nuova istituzione di fiere o mercati, o in caso di ampliamento di quelli già esistenti, di risistemazione delle aree di fiera o di mercato, di posteggi resisi liberi o nei casi previsti dal successivo articolo 26 del presente Regolamento, i nuovi posteggi saranno assegnati con le modalità ed in base ai criteri previsti dalla legislazione regionale vigente al momento.
3. La concessione del posteggio cessa per decorrenza dei termini o per rinuncia del titolare, per decadenza, per revoca dovuta a motivi di pubblico interesse.

4. Nell'ambito del mercato o della fiera, ciascun esercente può ottenere una sola concessione di posteggio, anche presentando due autorizzazioni diverse.
5. La concessione di posteggio deve riportare: gli estremi dell'autorizzazione amministrativa alla vendita a cui fa riferimento, le dimensioni, la superficie, l'ubicazione ed il numero del posteggio e la data di scadenza della concessione.
6. La concessione di posteggio ha durata di dodici anni come previsto dall'art. 85 della L.R. 23/2018 e ne dovrà essere chiesto il rinnovo secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 7.

Art. 7 – Rinnovo della concessione di posteggio

1. La domanda di rinnovo di concessione di posteggio, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.
2. La domanda deve riportare, a pena di decadenza, i dati identificativi di cui al precedente articolo 6, comma 5.

Art. 8 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte è disciplinato dalla normativa vigente in materia L.R. 23/2018, art.89.
2. Il cambio di titolarità della concessione di posteggio è consequenziale al trasferimento dell'azienda che opera su detta concessione.
3. Le istanze di subingresso vanno presentate al SUAP Comprensorio Comuni Pescaresi secondo le modalità stabilite dal SUAP stesso.

Art. 9 – Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati

1. Qualora il titolare di concessione non occupi il proprio posteggio entro le ore 08.00 perderà, per quel giorno, diritto al posto.
2. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari saranno assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato, entro le ore 08.00, l'apposito registro finalizzato alla formazione della "Graduatoria di Spunta" di cui al successivo articolo 10.
3. I posteggi occasionalmente liberi saranno assegnati compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, con le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
4. Le assenze al mercato o alla fiera si rilevano iniziando sempre da uno stesso punto, si procede alla chiamata nominativa dell'operatore rilevata dalla graduatoria valida per il mercato, assegnando il posteggio libero. Ad ogni successivo posteggio libero si ripete la chiamata nominativa in base alla graduatoria.
5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

6. Le procedure di cui al presente articolo sono effettuate dagli Operatori della Polizia Municipale di vigilanza al mercato.
7. Gli operatori spuntisti, prima dell'assegnazione dei posteggi non occupati dai relativi titolari, sosteranno i loro mezzi fuori dell'area mercatale.
8. Nell'ambito del mercato o della fiera, ciascun operatore può ottenere una sola concessione temporanea di posteggio.
9. Gli spuntisti che, in base alle procedure del presente articolo, saranno assegnatari di posteggio nel mercato settimanale o in altri mercati o fiere dovranno effettuare il pagamento dei canoni previsti dal successivo articolo 22 brevi manu ad un Operatore della Polizia Municipale del Comune di Loreto Aprutino, il quale rilascerà apposita ricevuta.

Art. 10 – Graduatoria di spunta

1. La graduatoria di spunta è determinata dal numero di presenze maturate da ciascun operatore autorizzato al commercio su aree pubbliche non titolare di concessione di posteggio nel mercato o nella fiera considerati.

2. In caso di parità di numero di presenze, la graduatoria è stilata in base ai seguenti criteri:

a) data di iscrizione al Registro Imprese;
b) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;
c) età degli operatori;
d) sorteggio

3. La graduatoria di spunta è rilevata dagli Operatori della Polizia Municipale di vigilanza al mercato, i quali, entro il 31/01 di ogni anno, dovranno comunicare all'Ufficio Commercio le presenze relative all'anno precedente, al fine dell'aggiornamento della graduatoria stessa.

4. In sede di prima applicazione, si ritengono operatori in graduatoria di spunta coloro che hanno effettuato almeno una presenza tra l'anno in corso e l'anno precedente riconoscendo loro il punteggio maturato nei vari anni sulla base delle presenze. Successivamente verranno depennati dalla graduatoria coloro che nell'anno solare considerato, ed in quello precedente, non avranno effettuato nessuna presenza.

5. L'operatore inserito nella graduatoria di spunta, che ha firmato l'apposito registro, al quale non potrà essere assegnato un posteggio temporaneo, sarà comunque considerato presente ai fini della redazione della graduatoria di spunta.

CAPO II – NORME RELATIVE AI MERCATI

Art. 11 – Pianta organica degli operatori nel mercato

1. Presso l'Ufficio Commercio e presso il Comando di Polizia Municipale del Comune sono tenuti, a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

a) la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi appositamente numerati;

b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (pianta organica) con indicazione dei dati di assegnazione di ogni concessione, la dimensione, la superficie assegnata e la data di scadenza della concessione;

2. Ogni volta che si rendessero disponibili posteggi all'interno del mercato, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della pianta organica e di comunicarlo ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 12 – Assenze

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi dell'articolo 9, 1° comma, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

2. Se l'assenza è determinata da malattia, gravidanza o servizio militare, affinché la stessa non venga computata l'operatore dovrà presentare idonea documentazione tassativamente entro i 10 (dieci) giorni successivi all'inizio dell'assenza stessa.

3. In caso di intemperie che impediscano l'effettuazione totale o parziale del mercato, l'assenza non sarà conteggiata.

4. Parimenti, non sarà computata la mancata partecipazione a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate.

Art. 13 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 81 della L.R. n. 23/2018 aggiornata e successive modificazioni o integrazioni.

d) nel caso di cui all'art. 25, comma 2, del presente Regolamento.

2. La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo del posteggio medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

3. Il rapporto di cui al comma precedente, pari ad un terzo dell'anno solare, si misura con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali è possibile svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato per il quale viene rilasciata la concessione di posteggio.

CAPO III – NORME RELATIVE ALLE FIERE

Art. 14 – Rilascio autorizzazione

1. Le domande di partecipazione in bollo alle fiere devono pervenire mediante invio per PEC al protocollo del Comune o di altro soggetto delegato all'organizzazione, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima. La graduatoria delle concessioni di posteggio verrà resa nota nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

2. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma precedente potranno essere prese in considerazione, ai fini dell'assegnazione dei posteggi, nel caso, dopo l'assegnazione, siano rimasti posteggi vacanti.

3. La graduatoria delle concessioni di posteggio relativa alle fiere, viene formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) più alto numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

c) sorteggio.

4. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio sulla stessa fiera.

Art. 15 – Altre norme concernenti le fiere

1. Alle fiere che si svolgono sul territorio comunale possono partecipare gli operatori in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti.

2. I posteggi rimasti liberi, trascorso l'orario stabilito per l'inizio dell'occupazione, sono assegnati in primo luogo secondo la graduatoria di cui al precedente articolo 14, comma 3. A parità di presenze prevale l'anzianità di iscrizione del soggetto al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

3. Lo svolgimento della Fiera denominata " FIERA DELLA MADONNA " (riconosciuta a livello REGIONALE) si svolge la seconda domenica di settembre di ogni anno e si localizza nelle seguenti Vie: Strada Santa Maria in Piano, Via Donato Chiarelli, Via Marino di Resta e spazi comunali adiacenti alle stesse.

CAPO IV – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

Art. 16 – Giornate e orario di svolgimento dei mercati

1. Il mercato settimanale si svolge, di norma, nel giorno di Giovedì nelle seguenti Vie e Piazze: Via dei Normanni, Piazza Garibaldi, Via Mameli, Via Martiri Angolani e zona Monumento (incrocio tra Via degli Aquino e Via V. Veneto e comunque con divieto di posizionamento fronte Monumento ai Caduti), salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. In questo caso il Sindaco può, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni, autorizzare l'anticipazione, la posticipazione o la conferma del mercato che intende aggiornare.

2. Qualora il giorno di mercato ricada in un giorno festivo nel periodo compreso tra la prima domenica di dicembre ed il 6 gennaio, il Sindaco può autorizzare l'esercizio dell'attività di mercato in dette giornate, su richiesta avanzata da almeno il 50% degli operatori del mercato, compresi quelli collocati nella graduatoria di spunta, o da parte di associazioni di categoria, tale richiesta deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della data del mercato.

3. I titolari di concessione di posteggio devono accedere all'area di mercato ed occupare il proprio posteggio entro le ore 08.00.

4. L'orario di vendita ha inizio alle ore 08.30 e termina alle ore 13.00.

5. È fatto divieto a tutti gli esercenti di abbandonare il posteggio prima delle ore 13.00, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie, quando il maltempo provochi la forzata inattività di almeno la metà degli operatori effettivi del mercato.

6. L'area mercatale deve essere completamente liberata entro i 60 minuti successivi al termine dell'orario di vendita.

7. Eventuali variazioni da apportare agli orari e alle giornate di svolgimento dei mercati, verranno adottate a mezzo di motivato provvedimento del Sindaco.

Art. 17 – Modalità di utilizzo del posteggio

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocate nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio a ciascuno assegnato.

3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di soccorso e di pronto intervento.

4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito, nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

5. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli all'intemo degli appositi contenitori.

6. Le tende di protezione dei banchi di vendita e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre i 50 cm dalla verticale del limite del posteggio assegnato e solo sulla parte frontale. Tale sporgenza dovrà essere lasciata libera al passaggio ed alla sosta dei frequentatori del mercato e non potrà essere occupata in alcun modo dall'operatore.

7. La parte della copertura sporgente oltre il posteggio assegnato deve essere posizionata ad altezza tale da permettere il passaggio agevole di qualsiasi mezzo di soccorso, o comunque autorizzato.

8. Eventuali barriere laterali sono consentite solo nel caso in cui le stesse abbiano la funzione di proteggere le merci da pioggia o neve, o nei casi previsti dalla legge per motivi di sicurezza e/o igienico sanitari e comunque soltanto per il tempo necessario a tale uso.

9. Gli operatori del mercato sono responsabili per eventuali danni arrecati nell'utilizzo del posteggio, sia al patrimonio pubblico, che a proprietà di privati cittadini.

10. Il posteggio non deve rimanere incustodito.

11. È vietato dividere il proprio posteggio con altri operatori sprovvisti della relativa concessione.

12. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale e la concessione del posteggio nonché quanto previsto dall'art. 93 della L.R. 23/2018 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

13. Se, in seguito a particolari condizioni climatiche, dovessero essere presenti operatori commerciali in numero inferiore o pari alla metà degli effettivi, l'addetto alla vigilanza, dopo aver assegnato i posteggi non occupati con le modalità di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, può autorizzare il raggruppamento dei presenti in una zona dell'area mercatale. In questo caso l'assegnazione dei posteggi sarà effettuata considerando in primo luogo le dimensioni del posteggio di cui l'operatore è titolare e quello dei posteggi disponibili, in secondo luogo l'anzianità di concessione del posteggio riferita all'azienda.

Art. 18 – Modalità di vendita

1. L'operatore può porre in vendita i prodotti indicati nell'autorizzazione nel rispetto delle normative igienico-sanitarie.

2. Le merci devono essere esposte su banchi di vendita che abbiano un'altezza dal suolo di almeno 50 cm, L'esposizione a terra delle merci è consentita solamente ai venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti.

3. Gli esercenti, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, nonché etichettatura delle merci.

4. Gli operatori che commerciano cose usate non aventi valore storico o artistico, ovvero qualsiasi oggetto usato, con particolare riferimento al settore dell'abbigliamento, devono pubblicizzarlo in modo chiaro e ben visibile.

5. È vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.

6. L'occupante il posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni, e diritti connessi all'esercizio dell'attività di vendita, ivi compresi l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

7. È vietato annunciare il prezzo e la qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con apparecchi per la diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti.

8. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni in relazione ai prodotti posti in vendita, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.

9. Per gli Hobbisti valgono le regole stabilite dall'art. 92 della L.R. 23/2018.

Art. 19 – Commercio itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche esplicato in forma itinerante, fatte salve particolari circostanze previste dall'art. 26 del presente Regolamento, è vietato all'interno del Centro storico, così come individuato dal P.R.G., e nelle seguenti zone: Via V. Veneto, Via Gramsci, Via Cappuccini, Via IV Novembre, Via Roma.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 90 della L. R. 23/2018, si effettua con mezzi mobili e soste nel medesimo punto aventi durata non superiore a 3 ore, con divieto assoluto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorchè muniti di ruote e con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri decorso detto periodo di sosta. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

3. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

Art. 20 – Commercio di generi alimentari e produttori agricoli

1. Il commercio di generi alimentari, non effettuato a mezzo di autonegozi, potrà essere svolto solamente all'interno del Mercato coperto, nel rispetto del Regolamento Comunale per l'utilizzo del Mercato coperto stesso.

2. Il commercio di generi alimentari effettuato a mezzo di autonegozi, potrà essere effettuato nelle aree di mercato previste allo scopo ed individuate dal personale addetto attenendosi alla normativa vigente.

3. I produttori agricoli potranno effettuare la vendita dei loro prodotti solamente all'interno del Mercato coperto, nel rispetto del Regolamento Comunale per l'utilizzo del Mercato coperto stesso.

Art. 21 – Norme igienico-sanitarie

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme in materia dio igiene e sanità degli alimenti ed alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

2. Le modalità di vendita ed i requisiti delle attrezzature devono corrispondere a quanto stabilito dalla normativa vigente.

3. È vietato detenere i prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a 1 metro dal suolo.

4. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e alla manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

CAPO V – TASSE E CANONI DI CONCESSIONE

Art. 22 – Canone patrimoniale "mercato"

1. Le concessioni permanenti o stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento del Canone patrimoniale "mercati", di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019.

Art. 23 – Modalità di pagamento

1. La misura del canone è stabilita dalla Giunta Comunale nel rispetto della legislazione vigente in materia.

2. I pagamenti e la riscossione sarà effettuata nelle modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati (ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1 commi 837-845).

Art. 24 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, salvo che non costituiscano violazioni punite da leggi statali o regionali, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

2. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme previste dal D.Lgs 114/98 e s.m.i. e dalla Legge 689/81 e s.m.i.

3. Due violazioni della stessa norma o tre violazioni di norme diverse contenute nel presente Regolamento, ripetute nell'arco di due anni, comportano l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione del posteggio fino ad un massimo di quattro giornate di mercato, da computarsi ai fini del conteggio delle assenze.

Art. 25 – Mancato pagamento del Canone

1. Il mancato pagamento dei tributi locali o dei canoni o di altre spese inerenti lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, comportano la sospensione

della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto.

2. Se il mancato pagamento di cui al precedente comma si prolunga per più di sei mesi, verrà attuata la procedura riguardante la revoca della concessione del posteggio, di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 – Ordinanze e provvedimenti del Sindaco

1. In occasione di particolari circostanze, quali festività, feste locali, iniziative promosse dall'Amministrazione ed in particolari periodi di maggior afflusso turistico, il Sindaco può, con propria motivata ordinanza, localizzare ed autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari, specializzati, stagionali o di fiere, fiere specializzate e locali, così come definite dalla L.R. 31 luglio 2018, n. 23 e successive modificazioni o integrazioni.

2. Durante il periodo natalizio e in caso di fiere o mercati straordinari il Sindaco può autorizzare l'insediamento di posteggi, in aggiunta a quelli in pianta organica, in misura non superiore al 5 % dei posteggi disponibili, da posizionare nelle aree disponibili all'intemo della zona mercatale o in zone adiacenti. Tali posteggi saranno temporaneamente assegnati ad operatori che pongano in vendita dolciumi, giocattoli, articoli per hobbistica e modellistica, con priorità per gli operatori inseriti nella graduatoria di spunta.

3. Per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, per motivi urgenti di viabilità o per straordinari motivi di pubblico interesse, il Sindaco provvede, con apposita ordinanza, allo spostamento totale o parziale dell'area mercatale nelle seguenti Vie: Via IV Novembre e parcheggio pubblico soprastante la stessa Via IV Novembre o, in alternativa, in Via Donato Chiarelli e Via Marino di Resta, comprese le zone limitrofe.

4. Il Sindaco, con propria ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato, nelle zone limitrofe e nelle aree destinate al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 27 - Spostamento del mercato o della fiera

1. Nel caso di spostamento parziale di mercato o fiera, e tenuto conto dello spazio a disposizione nella nuova area mercatale individuata ai sensi del comma 3, dell'art. 26 del presente Regolamento, si procede alla sistemazione mediante graduatoria parziale con i seguenti criteri:

a) anzianità di presenza su base annua (nel caso di subentro si considerano le presenze del cedente);

b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alla tipologia merceologica (alimentari e non alimentari), o al tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 28 – Affidamento dei servizi

1. Il Comune può affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa, la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, nonché le manifestazioni non sistematiche come i raduni, le rassegne i trofei e simili, attraverso apposite convenzioni, ai seguenti soggetti:

a) associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche;

b) enti pubblici;

c) cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche.

2. L'affidamento, attraverso apposite convenzioni, della gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nonché delle manifestazioni non sistematiche come raduni, rassegne, trofei e simili, va effettuato a titolo non oneroso.

3. Nei casi di più richieste da parte dei soggetti di cui alle lett. a), b), e c), il Comune effettua l'assegnazione, in maniera prioritaria e seguendo l'ordine stabilito, ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c).

4. Nel caso di più soggetti dello stesso gruppo a), si adotta il principio della maggiore rappresentatività regionale, intendendosi per tale quelle Organizzazioni o Associazioni aventi la sede in ogni Provincia della Regione e che abbiano rappresentanze presso le Camere di Commercio

Art. 29 – Forme di consultazione

1. Ai fini della valutazione di domande, variazioni o quant'altro dovesse interessare il mercato settimanale, l'Amministrazione Comunale si impegna a consultare, ove costituita, una commissione di rappresentanti degli esercenti attività commerciale su aree pubbliche rappresentativa della categoria.

ART. 30 - ABROGAZIONI

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari emanate dal Comune di Loreto Aprutino riguardanti la disciplina del commercio su aree pubbliche.

ART. 31 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di Legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs n.

114/1998, alla L.R. n. 23/2018, alle direttive regionali in materia di programmazione del commercio su aree pubbliche nonché ai regolamenti comunali.

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2021.